COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE	
	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
Presidente	557
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera. (Modificato dalla IX Com- missione permanente del Senato). (167-B)	557
Presidente	559 557 558 559 559 559
Disegno di legge (Rinvio della discussione): Costruzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti. (Urgenza). (1840) PRESIDENTE	561 561
Disegno di legge (Discussione e rinvio): Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Sena-	
to). (2010)	1, 562
Votazione segreta: PRESIDENTE	562
A DESCRIPTION	., 0.

La seduta comincia alle 11,30.

FERRARIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Mattei Enrico sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Bersani.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1672-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera », già approvato dalla nostra Commissione e modificato dalla competente Commissione del Senato.

L'onorevole Fascetti, relatore, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato

FASCETTI, Relatore. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge ritorna alla nostra Commissione per l'approvazione di alcune modifiche che vi sono state apportate dal Senato. Accenno brevemente a tali modifiche, poiché ritengo inutile parlare nuovamente degli scopi del disegno di legge, essendone la Commissione perfettamente edotta.

È stato aggiunto, innanzi tutto, un articolo 2 con il quale si autorizza il ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, a corrispondere una anticipazione di 200 milioni, a favore del commissario ministeriale incaricato della gestione, per le miniere di lignite Valdarno. Ciò è stato fatto anche in riferimento ad un voto espresso dalla nostra Commissione e mirante al fine di regolarizzare una situazione che interessa più che altro la massa dei lavoratori.

L'articolo 3 del precedente testo del disegno di legge, divenuto articolo 4, ha subito una modifica relativa alla composizione della commissione che deve procedere all'esame tecnico economico delle istanze per i finanziamenti. I componenti di tale commissione erano e rimangono 11; ma, mentre prima era previsto che due membri fossero in rappresentanza, rispettivamente, del Governo, della Regione siciliana e dell'ente zolfi italiani; due in rappresentanza dei lavoratori, e due dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, ora rimangono i due rappresentanti dei lavoratori, i due rappresentanti dei datori di lavoro, il rappresentante dell'Ente zolfi italiani, ma non è più previsto il rappresentante del Governo, e il rappresentante della Regione siciliana interviene con diritto di voto soltanto quando devono essere prese in esame istanze concernenti miniere siciliane. Questo è giusto, perché vi sono anche miniere nel continente, ed in tal caso è perfettamente inutile la partecipazione del rappresentante della Regione siciliana.

All'articolo 4, ora articolo 5, è stato aggiunto il seguente comma: «Il programma dei lavori deve essere approvato dal Ministero dell'industria e del commercio».

Rimangono fermi gli articoli 4, 5 e 6.

L'articolo 7, ora articolo 8, il quale prevedeva che degli 8 miliardi con cui finanziare l'A.Ca.I., 4 gravassero sull'esercizio 1950-51 e 4 sull'esercizio 1951-52, esaminata la situazione di bilancio, è stato modificato nel senso che l'anticipazione degli 8 miliardi viene a gravare interamente sul bilancio 1951-52. Sostanzialmente, questo non sposta nulla. È una necessità tecnica.

Circa il finanziamento dei 9 miliardi per l'industria zolfifera e dei 950 milioni per le ricerche, è stata invece spostata la copertura nel seguente modo: anziché far gravare 5 miliardi sulla spesa dell'esercizio 1950-51 e 4 miliardi sulla spesa del bilancio 1951-52, sono stati portati sul bilancio 1950-51 i 9 miliardi, più i 200 milioni per le miniere Valdarno,

più i 950 milioni per le ricerche zolfifere (in totale 10.150.000.000), usufruendo delle maggiori entrate accertate con nota di variazione allo stato di previsione, appunto, del bilancio 1950-51.

Naturalmente, provvedendo alla copertura in questo modo, viene soppresso l'articolo 8 del disegno di legge già approvato, nel quale si diceva che alla copertura dell'onere veniva destinata una aliquota delle maggiori entrate da accertarsi, ecc. Ora la copertura, invece, è esattamente determinata.

Per il resto, il disegno di legge rimane invariato.

Pregherei la Commissione di voler approvare senz'altro queste modifiche apportate dal Senato, affinché la legge possa divenire subito operante.

CHIEFFI. Il problema che riguarda il riassetto dell'industria carbonifera del sud è collegato, non soltanto al finanziamento stabilito da questa legge, ma anche ad ulteriori finanziamenti che sono stati effettuati da parte del Governo, in base a particolari provvidenze legislative già esistenti. Sul piano E.R.P. tutti i contratti sono stati perfezionati, ed anzi può dirsi che il macchinario relativo è già in gran parte in arrivo. Ma vi è un altro finanziamento, che si riferisce alla legge da noi approvata in giugno, quella legge cioè, con la quale venivano stanziati 50 milioni di sterline, per il potenziamento delle industrie che avevano particolare necessità di rimodernare le loro attrezzature. In base a questa legge, si è provveduto alla costruzione della centrale termoelettrica di 60 mila chilovattore per la Sardegna, ed all'acquisto di una parte dei macchinari necessari per il riassestamento minerario. Faccio rilevare che questa legge è inoperante: infatti, con essa, si autorizza l'Istituto mobiliare italiano a compiere tutte le operazioni relative ai contratti che vengono conclusi, in quanto l'Istituto funziona da banchiere dello Stato; ma si prescrive che, fra il Tesoro e l'Istituto mobiliare italiano, venga stipulata una convenzione con la quale si mettono a disposizione di quest'ultimo ente i 50 milioni di sterline.

Che cosa è avvenuto in questo frattempo? È avvenuto che le richieste fatte da diversi enti dello Stato e anche da privati hanno potuto avere, in parte, accoglimento, in quanto l'Istituto mobiliare italiano ha prefinanziato attraverso proprie disponibilità di valuta, ma ora, avendo superato un determinato plafond di disponibilità, l'Istituto non può portare a termine tutti i contratti cui si riferisce questa legge. La difficoltà è costituita dalla opposi-

zione della Corte dei conti la quale, in sostanza, si rifiuta di registrare la convenzione stipulata dal Ministero del tesoro con l'Istituto mobiliare italiano, perché la legge originaria non prevedeva, a carico dello Stato, il rischio delle eventuali somme che non rientrassero all'Istituto.

Per quel senso di responsabilità che deve avere un rappresentante politico che ha assunto la direzione di un'azienda dello Stato, è doveroso segnalare la gravità di tale inconveniente, il quale provoca, inesorabilmente, un ritardo nella attuazione di tutto il programma di riassestamento dell'industria mineraria. Si tratta di una materia che noi abbiamo già largamente esaminato, quando è stata approvata la legge che viene oggi richiamata. La relazione fa riferimento ai finanziamenti integrativi concessi per il riassetto minerario. Si faccia in modo che venga conclusa questa questione, che si trascina ormai da molti mesi. Se, d'altra parte, trovassimo un irrigidimento ulteriore da parte della Corte dei conti, si faccia in modo di presentare, con carattere di urgenza, un provvedimento legislativo che ottemperi alla richiesta fatta dalla Corte dei conti, per cui l'onere del rischio determinato dai finanziamenti venga posto a carico dello Stato. Diversamente, questi finanziamenti rimangono inoperanti.

PRESIDENTE. Onorevole Chieffi, la prego di presentare un ordine del giorno in proposito.

DE' COCCI. Io desidero invitare la Commissione ad approvare senza indugio gli emendamenti apportati dal Senato, in modo che non si verifichi la deprecabile necessità di un ritorno al Senato del disegno di legge.

FERRARIO. Siamo tutti d'accordo!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 è rimasto invariato.

L'articolo 2 del testo approvato dal Senato, è completamente nuovo. Esso è del seguente tenore:

« Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, è autorizzato a corrispondere un'anticipazione di duecento milioni a favore del Commissario ministeriale incaricato della gestione delle miniere di lignite denominate « Castelnuovo », « Allori » e « Pianacci », in territorio del comune di Cavriglia (Arezzo).

« La somma predetta sarà destinata anche al soddisfacimento delle esigenze finanziarie del periodo di gestione successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base ai piani approvati dal Ministro per l'industria e per il commercio.

« Le condizioni e le modalità per la restituzione della suddetta anticipazione saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro ».

LOMBARDO IVAN MATTEO. Si prevede, per questa anticipazione, una gestione di fondi separata, oppure si considera che questa anticipazione faceva parte dell'amministrazione generale, cui sovrintende attualmente il commissario? Perché, se questa anticipazione è interamente separata come gestione, non vi sarebbe nulla da obiettare. Ma se entra nel calderone di tutta la baracca mineraria...

FASCETTI, Relatore. Si tratta di una pura e semplice anticipazione a sè stante. Il ministro dell'industria è d'accordo con il ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

L'articolo 2 del testo approvato dalla Camera è rimasto invariato. Esso diverrà articolo 3.

L'articolo 3, ora articolo 4, era del seguente tenore:

« Le istanze per i finanziamenti previsti nell'articolo precedente devono essere presentate al Ministero dell'industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposte all'esame tecnico-economico di una commissione, nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e composta di un massimo di undici membri, due dei quali in rappresentanza, rispettivamente, del Governo della Regione siciliana e dell'Ente zolfi italiani, due in rappresentanza dei lavoratori e due dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

Esso è stato così modificato dal Senato:

« Le istanze per i finanziamenti previsti nell'articolo precedente devono essere presentate al Ministero dell'industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposte all'esame tecnico-economico di una Commissione, nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e composta di un massimo di 11 membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Ente zolfi italiani, 2 in rappresentanza dei lavoratori e 2 dei datori di lavoro designati dalle

rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

« Partecipa alle riunioni di detta Commissione, con diritto di voto, un rappresentante della Regione siciliana quando debbano essere prese in esame istanze concernenti miniere siciliane ».

Pongo in votazione il testo modificato dal Senato.

(È approvato).

All'articolo 4, ora articolo 5, è stato aggiunto il seguente comma:

« Il programma dei lavori deve essere approvato dal Ministero dell'industria e del commercio ».

L'articolo, pertanto, risulta così formulato:

- « Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, nell'accordare il finanziamento, stabilisce le garanzie che devono essere date e le condizioni e le modalità per la restituzione della anticipazione.
- « Il programma dei lavori deve essere approvato dal Ministero dell'industria e del commercio.
- « Per le operazioni necessarie, il Ministro per l'industria e per il commercio si varrà dell'Ente zolfi italiani (E.Z.I.).
- « I rapporti fra l'Ente stesso, il Ministero dell'industria e del commercio e quello del tesoro sono regolati da apposita convenzione, che sarà stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- « Il Ministero dell'industria e del commercio dispone ispezioni e riscontri diretti ad accertare l'effettivo impiego delle somme anticipate e l'esecuzione del programma di lavori ».

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(E approvata).

Gli articoli 5 e 6 sono rimasti invariati. L'articolo 7, ora articolo 8, che era del seguente tenore:

- « Alla spesa autorizzata dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti:
- 1º) nello stato di previsione del Ministero del tesoro della somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1950-51 e 1951-52, per l'anticipazione di cui all'articolo 1;
- 2º) nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio di lire 5 miliardi per l'esercizio 1950-51 e di lire 4 mi-

liardi per l'esercizio 1951-52, per i finanziamenti di cui all'articolo 2 e le spese di funzionamento della commissione prevista nell'articolo 3 e per le ispezioni e i riscontri di cui all'articolo 4;

3°) nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, la somma di lire 950 milioni per il contributo di cui all'articolo 5 ».

è stato così modificato:

- « Alla spesa autorizzata dalla presente legge si provvede:
- 1º) per le anticipazioni previste nell'articolo 1 con milioni 8000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 681 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52;
- 2°) per le anticipazioni di cui all'articolo 2, per i finanziamenti di cui all'articolo 3, per le spese della Commissione prevista nell'articolo 4, per le ispezioni e i riscontri di cui all'articolo 5 e per il' contributo di cui all'articolo 6, con milioni 10.150 delle maggiori entrate accertate con nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51 (IV provvedimento) ».

Pongo in votazione il testo modificato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 8 del testo approvato dalla Camera è stato soppresso. Pongo in votazione tale soppressione.

(E approvata).

L'onorevole Chieffi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione industria e commercio, nell'approvare il disegno di legge numero 1672-B, concernente provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria carbonifera e zolfiera,

rileva che il riassetto dell'industria carbonifera del Sulcis è condizionato anche al perfezionamento dei finanziamenti previsti dalla legge 18 aprile 1950, n. 258, e concesso all'Azienda carboni italiani,

constata che questi finanziamenti non possono venire perfezionati a seguito delle eccezioni opposte dalla Corte dei conti nelle convenzioni che devono regolare i rapporti tra il Ministero del tesoro e dell'industria,

conferma che tale ritardo pregiudica gravemente l'esecuzione dei programmi di riordinamento delle miniere carbonifere,

fa voti perché il Governo intervenga a superare le eccezioni prospettate dalla Corte dei conti, presentando, se del caso, un provvedimento di legge, con carattere di urgenza, che superi le attuali difficoltà ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Costruzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti. (Urgenza) (1840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costruzione ed esercizio di oleodotti a gasdotti.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha confermato il suo parere contrario al disegno di legge.

Poiché, dallo svolgimento della precedente discussione, deduco l'intenzione della Commissione di non aderire a detto parere contrario (Segni di generale consenso), propongo di sottoporre la questione, a' termini del Regolamento, al Presidente della Camera.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1010).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

L'onorevole Ferrario, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRARIO, Relatore. La necessità di un provvedimento legislativo che mettesse ordine nel vasto e delicato campo dei grassi alimentari ed idrogenati, era stata segnalata da molto tempo, specie dai produttori di burro; infatti, a seguito di provvedimenti contraddittori, si era creata una situazione molto confusa. Occorre ricordare che, con regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, era stata permessa la fabbricazione e la vendita della margarina ad uso alimentare, precisandone le caratteristiche. In un secondo tempo, in-

vece, con regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 290, veniva consentita, con effetto dall'11 aprile 1934, la produzione e vendita della margarina soltanto per uso industriale, con divieto, quindi, dell'uso alimentare; ciò anche a seguito della grave crisi che, in detto periodo di tempo, travagliava l'industria casearia, e per-porre fine alle innumerevoli e gravissime frodi che la vendita della margarina ad uso alimentare, aveva consentito. Ma in seguito alla grave carenza di grassi, conseguenza dell'ultima guerra, ed in considerazione del fatto che l'U.N.R.R.A. aveva importato in Italia ingenti quantitativi di merce gratuita per la fabbricazione della margarina, con provvedimento transitorio (circolare A.C.P.S.P. del 19 novembre 1948, n. 172) ne venne ordinata l'utilizzazione. A seguito di detta circolare, sorsero in Italia numerose aziende, talune delle quali perfettamente attrezzate, per la fabbricazione della margarina e dei grassi idrogenati. Senonché la normalizzazione del mercato caseario e le infinite frodi verificatesi, hanno imposto, di bel nuovo, il riesame della situazione. Il quesito da risolvere era questo: tornare al regio decreto-legge n. 290, del 15 febbraio 1934, e proibire sic et simpliciter la vendita, ad uso alimentare, della margarina, o regolamentarla? Prevalse saggiamente la seconda tesi, ed ecco il perché di questo disegno di legge che, però, non rappresenta l'optimum in materia. Molto ci sarebbe da osservare, specie sulle pene in relazione alla gravità delle frodi che si verificano su larga scala, e sull'ingente utile che da esse ricavano disonesti produttori; ma è pur sempre una buona legge che, se applicata con serietà, porrà fine alle frodi in questo campo e darà alla industria margariniera seria la tranquillità necessaria per un ulteriore sviluppo della sua attività. Gli articoli 1, 2, 3, e 4 fissano le norme per le concessioni di licenza di produzione e vendita: quelli dal 5 al 12 disciplinano tutta la produzione stessa, e gli articoli dal 13 al 22 trattano delle sanzioni e portano alcune norme transitorie. Nel suo complesso, quindi, il disegno di legge corrisponde alle esigenze immediate della situazione industriale e dei consumatori, per cui mi auguro che esso al più présto possa entrare nel novero delle leggi della nostra Repubblica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLO'. Data l'importanza dell'argomento, noi chiediamo il rinvio della discussione di questo disegno di legge ad una prossima seduta.

SABATINI. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato e, dato che esso riveste una certa urgenza, ritengo che si debba continuare la discussione.

PIGNATELLI. Io, in verità, non sono suggestionato dalla relazione favorevole che ha fatto il senatore Giua. È vero che il disegno di legge è urgente, è vero che quanto ha detto l'onorevole Ferrario risponde alla verità, però mi pare che il provvedimento dovrebbe essere emendato in alcuni punti.

Ho letto una relazione a stampa che mi è pervenuta, e noto che in essa vi sono molte pretese da parte dei margarinieri; ritengo quindi necessario che il disegno di legge venga modificato in alcuni punti. Per esempio, nell'articolo 5 del testo in esame, terzo comma, si fa divieto di detenere margarina e grassi idrogenati alimentari nei burrifici o locali annessi e si fa divieto ai margarinieri di detenere burro nelle fabbriche di margarina e di grassi idrogenati e locali annessi.

FERRARIO, *Relatore*. Ma noi siamo in tema di discussione generale, non di esame dei singoli articoli.

STUANI. Noi chiediamo il rinvio di questa discussione perché riteniamo che i commissari non si siano resi conto della grande importanza di questa legge. Non si tratta di un provvedimento semplice; esso investe interessi del campo agricolo, che incidono fortemente sulla materia in esame. Quindi, 10 penso che, prima di passare alla discussione generale, prima di decidere su un argomento di tanta importanza, debba aver luogo un ponderato esame da parte di tutti noi. Se questa legge aspetta da tre anni la sua approvazione, vuol dire che vi sono interessi gravi in contrasto. Perciò chiediamo un rinvio, sia pure di pochi giorni.

SABATINI. Sono contrario al rinvio.

SANNICOLO'. Non insistete, onorevoli colleghi, altrimenti solleveremo la questione pregiudiziale della assenza del rappresentante del Governo.

FERRARIO, *Relatore*. Desidero soltanto far presente all'onorevole Stuani che non è colpa mia se i commissari non si sono fatti parte diligente per documentarsi sufficientemente sull'argomento.

STUANI. Pregherei inoltre l'onorevole Presidente di voler invitare, alla nostra prossima riunione, anche qualche rappresentante della Commissione dell'agricoltura, perché noi legiferiamo in un campo che è più attinente alla competenza di quella Commissione che della nostra.

PRESIDENTE. Considerato che il relatore ha già svolto la sua relazione, e poiché alcuni commissari manifestano l'opportunità di approfondire l'argomento, ritengo che l'esame del disegno di legge possa essere rinviato ad una prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la volazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera » (1672-B):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Bazoli, Bigiandi, Cagnasso, Cerreti, Dami, De' Cocci, Faralli, Fascetti, Ferrario, Gennai Tonietti Erisia, Improta, Larussa, Lombardi Ruggero, Lombardo Ivan Matteo, Manuel Gismondi, Mazzali, Menotti, Moro Gerolamo Lino, Paganelli, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rapelli, Sabatini, Sannicolò, Semeraro Gabriele, Stuani e Volpe.

La seduta termina alle 12,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI